

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI  
XX ANNIVERSARIO  
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI  
18.10.1990 - 18.10.2010

CONVEGNO DI STUDIO

*Il Codice delle Chiese Orientali:  
la storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche,  
Roma, 8-9 ottobre 2010*

*Le novità del Codice Orientale alla luce dei «Principi Direttivi»*

Ecc.mo Mons. MARCO BROGI

*Nunzio Apostolico*

RELAZIONE

SOMMARIO: Introduzione; 1 - L'aggiornamento del CICO: 1.1 - Primi aggiornamenti del diritto pre-conciliare; 1.2 - La Commissione di revisione del CICO ed il mandato di Papa Paolo VI; 1.3 - Elaborazione dei Principi Direttivi; 1.4 - I Principi Direttivi. 2 - Alcune applicazioni dei Principi Direttivi: 2.1 - Un unico Codice di diritto comune per tutte le Chiese orientali, unitamente a singoli codici di diritto proprio; 2.2 - Carattere ecumenico del CICO; 2.3 - I riti e le Chiese sui iuris; 2.4 - L'istituto patriarcale ed il governo sinodale delle singole Chiese orientali; 2.5 - L'ordinamento giudiziario; 2.6 - Canoni «De delictis». 3. Conclusione.

*Introduzione*

Come è noto, il 25 gennaio 1959, quando Papa Giovanni XXIII annunciò la prossima indizione di un Concilio Ecumenico, il Codice di Diritto Canonico Orientale era pronto già dal 1948 in tutte le sue parti e contava 2666 canoni, ma era stato promulgato dal Predecessore Papa Pio XII solo in parte.

Pochi giorni prima dell'annuncio del Concilio, e precisamente il 12 dicembre 1958, il Presidente della Pontificia Commissione per la redazione del CICO, Card. Gregorio Pietro Agagianian, aveva presentato alla firma del Pontefice i canoni *De Sacramentis* (esclusi quelli

relativi al Matrimonio, che erano già stati promulgati),<sup>1</sup> ma il Papa ne aveva dilazionato l'approvazione.<sup>2</sup>

Alcuni anni dopo, il 28 marzo 1963, e quindi tra la prima e la seconda Sessione del Vaticano II, Papa Giovanni XXIII istituì la Pontificia Commissione per la revisione del CIC, che tuttavia attese la fine del Concilio per avviare i suoi lavori.<sup>3</sup>

## 1. L'aggiornamento del CICO

### 1.1. Primi aggiornamenti del diritto pre-conciliare

Ancor prima che fosse terminato il Concilio, la Santa Sede aveva incominciato a promulgare vari decreti per l'attuazione delle norme tratte dai principi conciliari;<sup>4</sup> alcuni decreti riguardavano la Chiesa Universale, mentre altri riguardavano la sola Chiesa latina, ed allora la Congregazione per le Chiese Orientali ne curava un adattamento alle Chiese di sua competenza.<sup>5</sup>

I Presuli e gli studiosi del diritto delle Chiese orientali segnalavano intanto alla Santa Sede l'opportunità di una ricognizione dei canoni del CICO già promulgati, come pure della promulgazione delle parti mancanti, basandosi in ambedue i casi sui principi proclamati dal Vaticano II.

### 1.2. La Commissione di revisione del CICO ed il mandato di Papa Paolo VI

Alla tendenza di coloro che suggerivano di semplicemente aggiornare i canoni già redatti, tanto quelli già promulgati che gli altri, si contrapponevano quanti auspicavano una revisione totale e coerente di tutta la materia, anche con nuovi criteri, seppure senza rinnegare il lavoro già compiuto dai redattori del CICO; Papa Paolo VI accolse quest'ultima proposta ed istituì in data 10 giugno 1972 la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale.<sup>6</sup>

La nuova Commissione aveva il compito di studiare il CICO in tutte le sue parti e di aggiornarlo in adesione ai provvedimenti esecutivi del Concilio già promulgati ed anche, e

---

<sup>1</sup> Con il Motu Proprio *Crebrae Allatae* del 22 febbraio 1949, entrato in vigore il consecutivo 2 maggio.

<sup>2</sup> Cf. [A. COUSSA], *Codificazione Canonica Orientale*, in SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE (ed.), *Oriente Cattolico - Cenni Storici e Statistiche* (Città del Vaticano 1962) 35-61; FALTIN D., *La Codificazione del Diritto Canonico Orientale*, in SACRA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI (ed.), *La Sacra Congregazione per le Chiese Orientali nel Cinquantennio della Fondazione (1917-1967)* (Roma 1969) 121-137; BROGI M., *Codificazione del Diritto Comune delle Chiese orientali cattoliche*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 45 (1988) 13s.

<sup>3</sup> Cf. *Communicationes* 1 (1969) 5 et 38.

<sup>4</sup> Cf. ROMITA F., (a cura di), *Normae Exsequitivae Concilii Oecumenici Vaticani II (1963-1969)*, Neapoli in Italia 1971; ... / *Supplementum I (1969-1972)*, Neapoli in Italia 1973.

<sup>5</sup> Per una selezione dei documenti attinenti alle sole Chiese orientali, cf. *Nuntia* 3 (1976) 25-43; BROGI M., *Codificazione del diritto comune delle Chiese orientali cattoliche*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 45 (1988) 17-19.

<sup>6</sup> Cf. BROGI M. D., *La Congregazione per le Chiese Orientali e le due commissioni codificatrici rispettivamente del CICO e del CCEO*, in *Iura Orientalia* VI (2010) [www.iuraorientalia.net] 58-66.

specialmente, applicando le conseguenze giuridiche dei principi evidenziati dal Concilio stesso, con particolare attenzione a ciò che riguardava le Chiese orientali; era ovvio che la materia andava tratta specialmente dal Decreto Conciliare sulle Chiese Orientali, ma occorre prendere in considerazione anche gli altri Documenti, ed infatti sono entrati nel CCEO alcuni istituti non contemplati in quel Decreto.

Così, ad esempio, la figura allora nuova del Vicario Episcopale, denominato nel diritto orientale Sincello, che è comune ad ambedue i codici, latino ed orientale, è tratta da CD 27,1;<sup>7</sup> un altro istituto non ricordato né dal CICO né da *Orientalium Ecclesiarum*, ed entrato nel solo codice orientale, è il *Conventus Hierarchiarum plurium Ecclesiarum sui iuris*, cioè l'Assemblea interrituale (meglio: interecclesiale) dei Gerarchi di più Chiese cattoliche, chiamate dal CCEO «Chiese sui iuris»,<sup>8</sup> che esisteva già in alcuni Paesi del Medio Oriente sotto forma di incontri informali di Patriarchi e Vescovi, alla quale partecipavano tutti i Presuli del Paese interessato, sia Orientali che latini,<sup>9</sup> diversi dunque dai Sinodi di Vescovi ed altri Gerarchi *plurium rituum* istituzionalizzati dal can. 340 § 3 del *Motu Proprio Cleri Sanctitati De Ritibus Orientalibus – De Personis*.<sup>10</sup>

Questi incontri informali, alcuni dei quali avevano assunto il nome di assemblee, avrebbero invece potuto addurre a proprio fondamento il can. 4 di quello stesso *Motu Proprio*, ma in realtà essi erano sorti spontaneamente *extra legem*, in quanto i Presuli in causa avevano sentito la convenienza di incontrarsi regolarmente; l'Assemblea, che è entrata nel CCEO, è ora regolata dal can. 322, il quale deriva dal can. 72 § 2 dell'ultimo schema della *Lex Ecclesiae Fundamental*is (1980)<sup>11</sup> ed ha come fonte diretta LG 38, 6.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Cf. CCEO cann. 245-250 *et passim*.

<sup>8</sup> Cf. CCEO can. 27.

<sup>9</sup> Cf. BROGI M., *Sinodi Patriarcali, Assemblee e Conferenze Episcopali di rito orientale*, in *Antonianum* 51 (1976) 256-259.

<sup>10</sup> «Episcopi ceterique Hierarchae plurium rituum in Synodum convenire possunt, obtenta licentia a Romano Pontifice qui locum celebrationis Synodi determinat, et suum Legatum designat ad Synodum convocandum eique praesidendum»; il *Motu Proprio Cleri Sanctitati* fu promulgato il 2 giugno 1957 ed entrò in vigore il 25 marzo 1958.

<sup>11</sup> cf. *Communicationes* 13 [1981] 77.

<sup>12</sup> Cf. BROGI M., *Characteristics of the Eparchial Structure in the New Law for the Oriental Churches – Gatherings of Hierarchs of different Sui Iuris Churches (can. 322)*, in GALLAGHER C. (ed.), *The Code of Canons of the Oriental Churches – An Introduction* (Rome 1991) 67-70; *etiam* FARIS J. D. *Eastern Catholic Churches – Constitution and Governance* (New York 1992) 641-646; BROGI M., *Assembly of Hierarchs of several Churches sui iuris*, in NEDUNGATT G. J. (ed.), *A Guide to the Eastern Code – A commentary of the Code of Canons of the Eastern Churches* (Kanonica 10, Rome 2002) 251-253; SZABÓ P., *Convento dei Gerarchi “plurium Ecclesiarum sui iuris” (CCEO can. 322) – figura canonica dello ius commune e la sua adattabilità alla situazione dell'Europa Centro-orientale*, in GÜTHOFF E. SEIKE K.-H. (a cura di), *Adnotationes in Ius Canonicum*, Band 25 : *Ius Canonicum in Oriente et Occidente – Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag* (Frankfurt am Main 2003) 587-612; *Obblighi dei Vescovi Latini verso i fedeli di una Chiesa orientale cattolica inseriti nella loro diocesi*, in *Ius Ecclesiae* 22 (2010) pag. 349 Nota 69.

Si noti che sebbene quest'assemblea fosse apparsa, come si è visto, nel progetto della LEF, e sebbene il can. 322 vincoli, a norma del CCEO can. 1,<sup>13</sup> anche i Vescovi latini,<sup>14</sup> questo istituto non appare minimamente nel CIC.<sup>15</sup>

Da *Orientalium Ecclesiarum* si possono trarre numerosi elementi giuridici, che spaziano dalla ribadita pari dignità di tutte le Chiese, di Occidente e di Oriente, e dall'amministrazione dei Sacramenti nelle Chiese Orientali, all'esercizio del culto e alle aperture in fatto di *communicatio in sacris*; non mi ci soffermo, ma rinvio ai vari commenti del Decreto apparsi subito dopo il Concilio.<sup>16</sup>

I Presuli e gli studiosi di cui ho fatto cenno auspicavano invece la codificazione di alcune asserzioni connesse in modo esplicito o implicito alla sezione dedicata ai Patriarchi orientali (OE 7-11).

Si attendeva dunque che la Santa Sede chiarisse in che cosa consistesse l'autonomia delle Chiese orientali e provvedesse a coordinarla con l'esercizio da parte del Romano Pontefice dei suoi diritti-doveri primaziali e con le esigenze dell'unità della Chiesa Cattolica; in particolare, occorreva coordinare la facoltà delle Chiese patriarcali di nominare i propri vescovi con le affermazioni ribadite dal medesimo Concilio sulla necessità che la missione canonica provenga dal Romano Pontefice (LG 24).

Si chiedeva quali fossero i diritti dei Patriarchi che dovevano essere ripristinati e quale fosse fra le varie strutture collegiali esistenti nelle Chiese patriarcali, il «Sinodo del Patriarca» che costituisce secondo i Padri Conciliari la «superior instantia» delle Chiese patriarcali,<sup>17</sup> e quale sia il contenuto giuridico dell'espressione «pater et caput», riferita ai singoli Patriarchi.

---

<sup>13</sup> Cf. BROGI M., *Il nuovo Codice Orientale e la Chiesa Latina*, in *Antonianum* 66 (1991) 39-49 et 52; IDEM, *Obblighi dei Vescovi Latini verso i fedeli di una Chiesa orientale cattolica inseriti nella loro diocesi*, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE (ed.), *Cristiani Orientali e Pastori Latini – Atti del XIV Convegno di Studi della Facoltà di Diritto Canonico 15-16 aprile 2010*, in *Ius Ecclesiae* 22 (2010) pag. 349 Nota 69.

<sup>14</sup> Prendendo lo spunto proprio dalle Assemblee in questione, ed allargando lo sguardo alle sempre più frequenti occasioni d'incontro della Chiesa latina con quelle orientali, Pablo Gefaell auspica un nuovo corpo di leggi, comune a tutta la Chiesa Cattolica, che affianchi il CIC ed il CCEO: cf. GEFAELL P., *Enti e Circostrizioni meta-rituali nell'organizzazione ecclesiastica/ 3.4 Le assemblee episcopali inter-rituali*, in GÜTHOFF E. SEIKE K.-H. (a cura di), *Adnotationes in Ius Canonicum*, Band 25: *Ius Canonicum in Oriente et Occidente – Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag* (Frankfurt am Main 2003) 507 s.; in proposito, cf. SALACHAS D., *Problematiche interrituali nei due Codici orientale e latino*, in *Apollinaris* 67 (1994) 635-690.

<sup>15</sup> Cf. BROGI M., *I Cattolici Orientali nel Codex Iuris Canonici*, in *Antonianum* 58 (1983) 238-241

<sup>16</sup> Ricordo, in ordine cronologico, POSPISHIL V. J., *Orientalium Ecclesiarum*, New York 1965; WOJNAR M. *Decree on the Oriental Catholic Churches in The Jurist* 25 (1965) 173-255; ESPOSITO R. F., *Decreto sulle Chiese Orientali*, Roma 1965; ŽUŽEK I., *Animadversiones quaedam in Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis Concilii Vaticani II*, in *Periodica* 55 (1966) 266-288; PUJOL C., *Decretum Concilii Vaticani II 'Orientalium Ecclesiarum'*, Romae 1970; EDELBY N. – DICK I., *Les Eglises Orientales Caholiques – Décret 'Orientalium Ecclesiarum'*, «Unam Sanctam» 76, Paris 1970; MANNA S. – DISTANTE G., *Orientalium Ecclesiarum – Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche*, Casale Monferrato 1986.

<sup>17</sup> Cf. BROGI M., *Sinodi Patriarcali, Assemblee e Conferenze Episcopali di rito orientale*, in *Antonianum* 51 (1976) 250-265.

Bisognava inoltre chiarire il contenuto dell'aggregazione alle loro Chiese dei Vescovi costituiti al di fuori dei territori delle medesime.

### 1.3. *Elaborazione dei principi direttivi*

L'ufficio di Presidenza della nuova Commissione, messi subito al lavoro, si accinse a determinare i criteri ai quali si doveva attenere nello svolgimento del lavoro assegnatole da Papa Paolo VI: occorreva dunque tracciare con la partecipazione dei Membri della Commissione una linea di condotta e sottoporla all'approvazione del Romano Pontefice.

A questo fine la Presidenza della Commissione, i cui Consultori non erano ancora stati nominati,<sup>18</sup> ricorse all'aiuto di alcuni periti, ed elaborò un «corpo di Principi direttivi di base, a cui attenersi nei futuri lavori del Codice orientale», e lo trasmise alla Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale, per udirne il parere.

La Facoltà ne fece oggetto di attento studio, sotto la guida dapprima di P. Clemens Pujol, S.I. e poi di P. Jan Řezáč, S.I., ed elaborò a sua volta un complesso di «Norme per la ricognizione del Diritto canonico», che inviò il 17 aprile 1973 alla Presidenza della Commissione.<sup>19</sup>

Questa a sua volta trasmise le suddette «Norme» ai singoli Membri, invitandoli ad esaminarle ed a far conoscere le loro osservazioni e proposte.

Ottenute le loro risposte, un gruppo di Consultori le esaminò ed alla loro luce rivide le norme preparate dal Pontificio Istituto Orientale, pervenendo così ad un nuovo testo, che fu proposto allo studio ed approvazione della Prima Assemblea Plenaria della Commissione, celebrata in Vaticano nei giorni 18-23 marzo 1974.<sup>20</sup>

### 1.4. *I principi direttivi*

Essi furono dunque il frutto della Prima Assemblea Plenaria dei Membri della Commissione; il complesso dei Principi consta di un Proemio e di dieci brevi capitoli, di cui ora riprendo soltanto i titoli, antepoendo, per comodità del presente studio, una numerazione che non figura nel testo originale e nemmeno nelle varie traduzioni:<sup>21</sup>

Proemio

1. Codice unico per le Chiese Orientali Cattoliche
2. Carattere orientale del CICO

---

<sup>18</sup> I Consultori della Commissione furono nominati in un secondo tempo, cioè il 15 settembre 1973: cf. *Nuntia fasciculus praeivus* [ciclostilato ed a tiratura limitata] (1973) 9-11.

<sup>19</sup> Questo primo progetto è stato pubblicato due volte, la prima volta in *Nuntia fasciculus praeivus* (1973) 20-33, e poi nuovamente in *Nuntia* 26 (1988) 100-113; per il processo di elaborazione dei Principi, cf. *Nuntia fasciculus praeivus* (1973) 12; 3 (1976) 10; 26 (1988) 100; 30 (1990) 3-6.

<sup>20</sup> Per la composizione di quest'Assemblea e per i suoi lavori, cf. *Nuntia* 30 (1990) 7-88.

<sup>21</sup> I «Principi Direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale» furono editi in *Nuntia* 3 (1976) alle pagg. 3-10 l'originale italiano, alle pagg. 11-17 la traduzione francese, ed alle pagg. 18-24 quella inglese.

3. Carattere ecumenico del CICO
4. Natura giuridica del CICO
5. Carattere pastorale del CICO
6. Il principio di sussidiarietà nel CICO
7. Riti e Chiese particolari
8. I Laici
9. Canoni «de Processibus»
10. Canoni «de Delictis»

La presente relazione si soffermerà su alcuni punti, dalla cui applicazione sono derivati alcuni aspetti caratteristici del nuovo Codice.

## 2. Alcune applicazioni dei Principi Direttivi

### 2.1. Un unico Codice di diritto comune per tutte le Chiese orientali, unitamente a singoli codici di diritto proprio (v. Principi Direttivi, Proemio e nn. 1 e 6)

Prendendo una certa distanza dall'uniformità imposta dal CICO, i Padri del Vaticano II avevano asserito che essi consideravano il patrimonio ecclesiastico e spirituale delle Chiese orientali quale patrimonio di tutta la Chiesa di Cristo, ed avevano dichiarato che tali Chiese «godono del diritto ed hanno il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari in quanto sono raccomandate da veneranda antichità, sono più rispondenti agli usi dei loro fedeli e si rivelano più adatte a provvedere al bene delle anime».<sup>22</sup>

La pluralità delle Chiese Orientali, con l'esigenza che ciascuna di esse abbia un proprio corpo di leggi distinto almeno formalmente da tutti gli altri, pareva contrastare la possibilità di redigere e promulgare un codice comune a tutte: il principio dell'unicità del Codice parrebbe dunque contraddire l'asserito loro diritto-dovere di governarsi secondo le proprie tradizioni.

Sebbene il mandato conferito da Papa Paolo VI alla Commissione fosse quello di aggiornare il Codice unico già esistente (il CICO), e pertanto affermava in modo almeno implicito che unico doveva essere anche il Codice riveduto, i Membri della Commissione vollero preliminarmente approfondire la questione, e l'affrontarono nel Proemio, che diede luogo ad un'ampia discussione,<sup>23</sup> e nell'elaborazione del Principio relativo alla promulgazione di un Codice unico per tutte le Chiese orientali cattoliche (primo principio)<sup>24</sup> e di quello sulla sussidiarietà (sesto principio).<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> OE 5; cf. UR 16.

<sup>23</sup> Per la formulazione definitiva del Proemio, cf. *Nuntia* 3 (1976) 3; per la sua elaborazione ed approvazione, cf. *Nuntia* 30 (1990) 14-23; 45-47; 88.

<sup>24</sup> Per la formulazione definitiva del Principio del Codice unico, cf. *Nuntia* 3 (1976) 3 s.; per la sua elaborazione ed approvazione, cf. *Nuntia* 30 (1990) 26-33, 40 s., 47 s., 88.

<sup>25</sup> Per la formulazione definitiva del Principio di sussidiarietà, cf. *Nuntia* 3 (1976) 6 s.; per la sua elaborazione ed approvazione, cf. *Nuntia* 30 (1990) 53 s., 70 s., 74 s., 88.

Queste discussioni permisero di chiarire il fatto che sebbene le singole Chiese orientali abbiano, a motivo delle peculiarità delle vicende storiche, uno specifico patrimonio giuridico, tutti questi patrimoni si fondano in gran parte su un corpus iuris basilare comune, testimoniato dai canoni riportati in quasi tutte le collezioni risalenti alla più antica tradizione cristiana.<sup>26</sup>

La Commissione accolse pertanto il principio dell'unicità del Codice, asserendo nel medesimo tempo che il nuovo Codice avrebbe demandato alle singole Chiese il compito, che costituiva un loro diritto-dovere, di completarne la normativa con la promulgazione di leggi proprie, cioè di diritto particolare.<sup>27</sup>

Questo principio fu fedelmente applicato e così ad esempio il CCEO, mentre mostra una maggior rigidità quanto al diritto processuale, essendo parso molto opportuno che le procedure seguite dai vari tribunali ecclesiastici siano uniformi in tutta la Chiesa cattolica, compresa quella latina, esso mostra in altre sezioni, e specialmente nei canoni che disciplinano i Sacramenti una grande attenzione al diritto liturgico ed a quello proprio di ciascuna Chiesa particolare.<sup>28</sup>

Quella rigidità appare pure nei canoni che tracciano la struttura interna delle singole Chiese, distinte per categorie e conseguente grado di autonomia, partendo dalle Chiese patriarcali, alle quali sono equiparate quelle arcivescovili maggiori, sino alle cosiddette «altre Chiese sui iuris».<sup>29</sup>

L'*Index Analyticus* del CCEO curato da P. Ivan Žužek S.I, Segretario della Commissione di revisione del CICO,<sup>30</sup> dedica ben nove colonne alle varie voci attinenti al diritto particolare (*Ius particolare Ecclesiae metropolitanae sui iuris, Ius particolare Ecclesiae patriarchalis, Ius particolare Ecclesiae sui iuris, Ius particolare in «ceteris» Ecclesiis sui iuris*).<sup>31</sup>

---

<sup>26</sup> Cf. ŽUŽEK I, *Incidenza del «Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium» nella storia moderna della Chiesa universale/1 – Ristabilimento del “Codex Commune” et 3 – Un Codice per la Chiesa latina ed un Codice per una “varietas Ecclesiarum”*, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (ed.), *Ius in Vita et in Missione Ecclesiae – Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati* (Città del Vaticano 1994) 677-691et 715-735.

<sup>27</sup> Cf. BROGI M., *Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 48 (1991) 539-543.

<sup>28</sup> Cf. BROGI M., *Particular Law in the future Oriental Code of Canon Law*, in PAYNGOT C. (ed.) *Homage to Mar Cariatil- Pioneer Malabar Ecumenist* (Rome 1987) 89-99; IDEM, *Codificazione del Diritto Comune delle chiese orientali cattoliche*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 45 (1988) 9 s.; MINA A., *Sviluppo del diritto particolare nelle chiese “sui iuris”*, in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI (ed.), *Ius Ecclesiarum Vehiculum Caritatis – Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Città del Vaticano 19-23 novembre 2001* (Città del Vaticano 2004) 535-553.

<sup>29</sup> Cf. BROGI M., *Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 48 (1991) 531-533.

<sup>30</sup> Per le circostanze in cui Papa Paolo VI affidò la Segreteria di quella Commissione a P. Žužek, cf. BROGI M. D., *La Congregazione per le Chiese Orientali e le due commissioni codificatrici rispettivamente del CICO e del CCEO*, in *Iura Orientalia* VI (2010) [www.iuraorientalia.net] 64-66, 68 s.

<sup>31</sup> Cf. ŽUŽEK I. *Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium – Kanonika 2* (Roma 1992)170-174

## 2.2. Carattere ecumenico del CICO (v. Principio Direttivo n. 3)

Il Vaticano II ha mostrato una grande apertura ed un grande rispetto dei Cristiani non cattolici, ed ha emanato al riguardo il Decreto *Unitatis Redintegratio*.

Esso fu promulgato il 4 dicembre 1963, dopo il Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche, *Orientalium Ecclesiarum*, che ha la stessa data, e nel quale il Concilio aveva riconosciuto alle Chiese cattoliche orientali la missione di promuovere l'unità di tutti i Cristiani, ed aveva dedicato la sua ultima parte (nn. 24-29) alle «relazioni [dei cattolici orientali] con i fratelli delle Chiese separate».<sup>32</sup>

I Membri ed i Consultori della Commissione di revisione del CICO dimostrarono anch'essi grande sensibilità ed empatia verso questi Fratelli, e indicarono tra i Principi Direttivi quello di dover dare al nuovo Codice una chiara dimensione ecumenica.<sup>33</sup>

Questa dimensione è espressa dal CCEO in vari modi,<sup>34</sup> e innanzitutto con il dedicare al dialogo ecumenico un intero titolo, il 18°, dall'intestazione inequivocabile: *De Oecumenismo seu de Christianorum Unitate fovenda*, i cui sette canoni (cann. 902-910) dettano alcune norme pratiche.

Il Codice assume inoltre un atteggiamento positivo riguardo alla disciplina canonica ed alla vita sacramentale dei non cattolici, con particolare interessamento ai fedeli delle Chiese Orientali.

Ma ancor prima, in applicazione di quanto è asserito sin dall'inizio dell'enunciazione del principio attinente al carattere ecumenico del CICO,<sup>35</sup> il CCEO dichiara che il Codice riguarda «*omnes et solas Ecclesias orientales catholicas*» (can. 1), escludendo pertanto qualsiasi pretesa quanto ai cristiani non cattolici;<sup>36</sup> inoltre, esso riconosce in modo esplicito la piena legittimità della legislazione matrimoniale delle Chiese e Comunità ecclesiali non Cattoliche, «*salvo iure divino*» (cann. 780 § 2; 781).

A chi vive o è vissuto a contatto di cristiani non cattolici la cosa potrebbe parere tanto ovvia, da rendere superflua la trattazione dell'argomento, ma è noto che alcuni teologi e

---

<sup>32</sup> Cf. SALACHAS D., *I Battezzati non cattolici e la Promozione dell'Unità dei Cristiani alla luce del nuovo Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, in ANDRÉS GUTIERREZ (a cura di) *Vitam impendere Magisterio - Profilo intellettuale e scritti in onore dei Professori M. Pizzorni O.P. e Giuseppe Di Mattia o.f.m. Conv. - Utrumque Ius - Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis 24* (Città del Vaticano 1993) 311-334.

<sup>33</sup> Per la formulazione definitiva del Principio Direttivo, riguardante il *Carattere ecumenico del Codice*, cf. *Nuntia* 3 (1976) 5; per la sua elaborazione ed approvazione, cf. *Nuntia* 30 (1990) 35-39, 42, 49 s., 88.

<sup>34</sup> Per la dimensione ecumenica del CCEO, cf. BROGI M., *Aperture ecumeniche del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *Antonianum* 66 (1991) 455-468; SALACHAS D., *Il nuovo Codice dei Canoni delle Chiese Orientali - Prospettive ecumeniche e limiti*, in *Euntes Docete* 49 (1996) 229-265; CECCARELLI MOROLLI D., *Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e l'Ecumenismo. Aspetti ecumenici della legislazione canonica orientale*, in *Quaderni di "Oriente Cristiano" - Studi 9*, Palermo 1998, con ampia bibliografia alle pagg. 162-172.

<sup>35</sup> «1. Il futuro codice dichiarerà di valere solo per coloro che appartengono legittimamente ad una Chiesa Orientale Cattolica»: cf. *Nuntia* 3 (1976) 5.

<sup>36</sup> Per la laboriosa redazione di questo canone, cf. BROGI M., *Il nuovo Codice orientale e la Chiesa latina*, in *Antonianum* 66 (1991) 39-49.

canonisti anche di spicco avevano esteso alle Chiese ortodosse il principio accolto dai commentatori del CIC 17 e del diritto anteriore, della soggezione dei Protestanti alla disciplina della Chiesa Cattolica.

Per quanto concerne gli Ortodossi,<sup>37</sup> C. Pujol ricorda A. Coussa, E. Herman e D. Faltin, secondo i quali essi, gli ortodossi, erano soggetti alle leggi della Chiesa Cattolica; egli confuta con sottile argomentazione le tesi di ciascuno di loro, e conclude asserendo che gli Ortodossi non sono soggetti al diritto matrimoniale della Chiesa Cattolica.

Pujol non dice tuttavia a quali leggi essi siano tenuti, ma mostra di conoscere *Unitatis Redintegratio*, che afferma il diritto degli Orientali a governarsi secondo le proprie discipline; il fatto che egli non sia giunto a quest'ultima conclusione, io lo attribuirei alla scrupolosità dell'Autore, che lo abbia trattenuto dall'asserire un principio non ancora codificato dalla Chiesa Cattolica (il suo scritto è infatti del 1966).<sup>38</sup>

Il CCEO, in conformità all'asserzione di OE 25 (et UR 15, 3), riconosce la validità dei Sacramenti amministrati nelle Chiese ortodosse ed anche, con alcune riserve, quelli amministrati nelle Comunità ecclesiali protestanti, primo fra tutti il Battesimo, per il quale si vedano i cann. 896 s.

La validità dei sacramenti dell'Eucaristia, della Penitenza e dell'Unzione degli Infermi è il presupposto dei canoni relativi alla *Communicatio in Sacris* (cc. 670 s.);<sup>39</sup> si vedano per il Matrimonio i cann. 780 § 2 et 781 già incontrati, ed il can. 834 § 2, che riconosce implicitamente la validità dei matrimoni misti celebrati in una Chiesa ortodossa.

Quanto al Sacramento dell'Ordine conferito in una Chiesa Ortodossa, compreso l'Episcopato, il riconoscimento della sua validità soggiace alla normativa espressa dai cann. 898 s.; esso ovviamente non ammette alcuna *communicatio* quanto al conferimento di nessuno dei suoi gradi, e nemmeno riguardo alla celebrazione dell'Eucaristia, in quanto segno di unità, e per la quale è esplicitamente vietata la *communicatio* (can. 702).

Invece, è lecito, seppure con alcune precauzioni, assumere un orientale non cattolico come padrino o madrina di battesimo e confermazione (can. 685 § 3).

Il Codice contiene inoltre due canoni i quali, innovando ulteriormente rispetto alla disciplina conciliare, offrono alle Chiese Orientali ortodosse che non abbiano propri Pastori «in loco» un servizio pastorale suppletivo: così, il can. 815 § 5 permette ai sacerdoti cattolici di battezzare la prole di genitori non cattolici, i quali intendono curare la formazione

---

<sup>37</sup> Intendo con questo termine tutte le numerose Chiese orientali non cattoliche, le quali vivono secondo una delle cinque grandi tradizioni orientali (Bizantina o Costantinopolitana, Alessandrina, Antiochena, Caldea o Sira orientale ed Armena - cf. CCEO can. 27 § 2), le quali si possono contraddistinguere, in base alla loro dottrina cristologica, in tre grandi gruppi, cioè gli Assiri, i quali respingono la cristologia del Concilio di Efeso (431), le Antiche Chiese Orientali o Chiese non Calcedonesi (copta, etiopica, sira, siro-malabarese ed armena) le quali respingono quella del Concilio di Calcedonia (451), ed infine le Chiese della tradizione bizantina (greci e slavi), alle quali propriamente spetta, per motivi storici, l'attributo di Chiese ortodosse.

<sup>38</sup> Cf. PUJOL C., *Orientalis ab Ecclesia Catholica seiuncti, tenenturne novo iure canonico a Pio XII promulgato?*, in *Orientalia Christiana Periodica* 32 (1966) 78-110.

<sup>39</sup> Cf. OE 27.

religiosa dei figli secondo la disciplina canonica e le tradizioni liturgiche e spirituali della propria Chiesa, ed il can. 833 permette ad un sacerdote cattolico di benedire il matrimonio di due cristiani non cattolici.

Occorre tuttavia notare che l'accresciuta facilità di spostarsi all'interno di un Paese ed anche oltre i suoi confini rende sempre meno frequente il ricorso alle facoltà concesse da questi i due canoni, suggeriti a suo tempo dai non pochi casi concreti occorsi mentre il Codice era ancora in fase di gestazione; comunque, pare importante l'affermazione del principio.<sup>40</sup>

Oltre ai casi indicati di *communicatio in sacris*, il CCEO permette anche una *communicatio in sacramentalibus* (esequie: can. 876) ed *in locis sacris* (can. 670 § 2).

Infine, se un giovane cristiano di meno di quattordici anni chiedesse di essere ammesso nella Chiesa Cattolica, il Codice invita chi di dovere a prendere in seria considerazione la volontà dei genitori, mostrandosi in questo modo rispettoso dei loro sentimenti (can. 900).

### 2.3. I riti e le Chiese sui iuris (v. Principio Direttivo n. 7)

Questo Principio Direttivo,<sup>41</sup> come pure il primo, già incontrato, esprime un bisogno di chiarezza ed univocità nell'uso dei termini.

Uno dei termini da chiarire era «ritus».

In *Orientalium Ecclesiarum* il Vaticano II aveva usato il termine nel significato allora accetto e diffuso di Chiesa orientale,<sup>42</sup> accostandogli tuttavia la locuzione Chiesa particolare, indicata come sinonimo: *Ecclesiae particulares seu Ritus*.

Vi è tuttavia un passo nel quale *Orientalium Ecclesiarum* disgiunge e distingue fra di loro i due elementi, *ecclesia particularis* e *ritus*: quando questo Decreto richiama al n. 3 le Chiese particolari in genere, *tum Orientis tum Occidentis*, affermando che esse sono affidate in ugual modo al governo pastorale del Romano Pontefice, esso aggiunge: «*licet Ritibus, nempe liturgia, ecclesiastica disciplina et patrimonio spirituali, partim inter se differant*».

---

<sup>40</sup> Cf. BROGI M., *Ulteriori possibilità di "Communicatio in Sacris"?*, in *Antonianum* 60 (1985) 459-477.

<sup>41</sup> Per la formulazione definitiva di questo Principio Direttivo, cf. *Nuntia* 3 (1976) 7; per la sua elaborazione ed approvazione, cf. *Nuntia* 30 (1990) 55-63, 71 s., 75-78, 88.

<sup>42</sup> L'attribuzione al termine «rito» del significato di chiesa orientale è abbastanza recente, come ricorda ŽUŽEK I., *Incidenza del "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium" nella storia moderna della Chiesa universale/3 - Un Codice per la Chiesa latina ed un Codice per una "varietas Ecclesiarum"*, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (ed.), *Ius in Vita et in Missione Ecclesiae - Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati* (Città del Vaticano 1994) 723; ricordo ad esempio che nel diciassettesimo secolo le comunità etnico-ecclesiastiche orientali, sotto l'influsso del sistema giuridico ottomano, erano chiamate «nazioni».

Il termine Rito, che aveva allora più di un'accezione, ed in particolare di azione liturgica ed anche di chiesa orientale,<sup>43</sup> poteva dunque essere facilmente chiarito e reso univoco, se usato proprio e soltanto nel senso suggerito da questo passo del Decreto Conciliare.<sup>44</sup>

Un'altra questione terminologica che richiedeva una netta presa di posizione riguardava l'attribuzione di un significato univoco alla locuzione *ecclesia particularis*; la soluzione di questa difficoltà risultò piuttosto complessa, poiché la locuzione, che in *Orientalium Ecclesiarum* indica le Chiese Orientali Cattoliche, era stata usata in altri documenti del Vaticano II per indicare la comunità adunata attorno ad un Vescovo, cioè la diocesi, e con questo significato era stata pacificamente adottata dalla Commissione di revisione del CIC.<sup>45</sup>

I Membri della nostra Commissione riuniti nella prima Plenaria non diedero alcun suggerimento,<sup>46</sup> ma chiesero alla Presidenza di concordare [con la Commissione per il CIC] una nuova terminologia «per designare le varie Chiese Particolari dell'Oriente e dell'Occidente».<sup>47</sup>

La questione fu devoluta al *coetus specialis* per la redazione della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, che era stato costituito all'inizio da Consultori della Commissione per il Codice latino, ma che per decisione di Papa Paolo VI fu poi integrato a partire dalla sessione dei giorni 23-26 aprile 1974, da Consultori della Commissione orientale;<sup>48</sup> il *coetus specialis*, chiamato da quella data anche *coetus mixtus*, propose nella sua decima sessione (23-27 febbraio 1976) di non ritornare sui lavori già svolti dalla Commissione CIC, di usare la locuzione *ecclesia ritualis sui iuris* per le chiese indicate in *Orientalium Ecclesiarum* come *ecclesiae particulares seu ritus*, e di riservare al termine «rito», come si è visto, il significato di patrimonio ecclesiale.<sup>49</sup>

---

<sup>43</sup> Per un chiarimento anteriore al Vaticano II, cf. HERMAN AE., *De "Ritu" in iure canonico*, in *Orientalia Christiana* 32 (1933) 96-158; IDEM, *De conceptu "Ritus"*, in *The Jurist* 12 (1942) 333-345; dopo il Vaticano II, mentre iniziavano i lavori della Commissione di revisione del CICO, è apparso ŽUŽEK I., *Che cosa è una Chiesa, un Rito Orientale?*, in *Seminariun* 27 (1975) 263-277.

<sup>44</sup> E così avvenne: cf. CCEO can. 28 § 1: «Ritus est patrimonium liturgicum, theologicum, spirituale et disciplinare cultura ac rerum adiunctis historiae populorum distinctum, quod modo fidei vivendae uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris proprio exprimitur».

<sup>45</sup> Per la duplice accezione della locuzione «ecclesia particularis» nel Vaticano II, cf. BROGI M., *Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 48 (1991) 518-522.

<sup>46</sup> Nel corso della discussione di questo principio erano state ventilate varie proposte (*peculiaris*, *individualis*...); inoltre, cf. NEDUNGATT G., *Ecclesia Universalis, Particularis, Singularis*, in *Nuntia* 2 (1976) 75-87.

<sup>47</sup> Cf. *Nuntia* 3 (1976) 7.

<sup>48</sup> Cf. *Communicationes* 6 (1974) 59s., *Nuntia* 1 (1975) 20; la lettera del Card. Villot, Segretario di Stato, che comunicava la decisione del Romano Pontefice è del 12 marzo 1974, ed è stata letta ai Membri e Consultori che partecipavano alla prima Plenaria della Commissione in apertura della Sessione del 21 marzo 1974, e poi pubblicata nel corpo del resoconto di quell'Assemblea: cf. *Nuntia* 30 (1990) 25. BROGI M., *Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 48 (1991) 524-531.

<sup>49</sup> Cf. *Communicationes* 9 (1977) 297-299.

In seguito, a motivo della diversa sensibilità teologica, il codice latino adottò (ma non sempre) l'espressione *Ecclesia ritualis* (si veda CIC cann. 111 e 112), mentre quello orientale optò in tutto il CCEO per la locuzione *Ecclesia sui iuris*.

Il Codice latino intende così evidenziare l'elemento interno del rito (considerato nel suo significato più ampio e pregnante), come indicativo della fisionomia di ciascuna chiesa, mentre quello orientale, anche in considerazione del fatto che ci possono essere più chiese orientali distinte fra di loro, che tuttavia hanno una medesima tradizione liturgica ed una spiritualità comune, hanno cioè un medesimo rito, adduce come criterio distintivo l'elemento estrinseco del riconoscimento esplicito o implicito di queste comunità ecclesiali da parte dell'Autorità Suprema come «chiese *sui iuris*».<sup>50</sup>

Il settimo principio, nel dettare nel secondo paragrafo una norma riguardante la struttura delle singole Chiese particolari, fa riferimento alla «uguaglianza» di tutte le Chiese, «di Oriente e di Occidente, ... affermato dal Concilio Vaticano II (*Orientalium Ecclesiarum* 3)».

È doveroso ricordare preliminarmente che il Concilio non ha parlato di «uguaglianza di tutte le Chiese», bensì che esse «*pari modo concreduntur*» al governo pastorale del Romano Pontefice, e che pertanto «*pari pollent dignitate, ita ut nulla earum ceteris praestet ratione ritus*» (*OE* 3): si tratta di un'asserzione di grande rilievo, perché con queste parole il Concilio sconfessa solennemente il principio della supremazia del rito latino, che poteva dirsi ormai superato, ma che purtroppo persisteva e persiste ancor oggi in certe mentalità.

L'asserita «uguaglianza» di tutte le Chiese particolari ha dato adito ad un ampio dibattito sul modo in cui la Chiesa latina possa essere considerata una Chiesa particolare equiparabile alle Chiese orientali, se sia possibile distinguere nel Romano Pontefice il ruolo di «Patriarca di Occidente», affermato allora anche dall'Annuario Pontificio, da quello di Pastore della Chiesa Universale, etc.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>CCEO can. 27: «Coetus christifidelium hierarchia ad normam iuris iunctus, quem ut sui iuris expresse vel tacite agnoscit suprema Ecclesiae auctoritas, vocatur in hoc Codice Ecclesia sui iuris»; cf. BROGI M., *Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 48 (1991) 524-531; IDEM, *Prospettive pratiche nell'applicare alle singole Chiese "sui iuris" il CCEO*, in PONTIFICIUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (ed.), *Ius in Vita et in Missione Ecclesiae - Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati* (Città del Vaticano 1994) 743-750; SALACHAS D., *Lo "status sui iuris" delle Chiese Patriarcali nel Diritto Canonico orientale*, in *Periodica de Re Canonica* 83 (1994) 569-609; PARLATO V., *Concetto e Status di Ecclesia sui iuris. Rito, struttura ecclesiale, pluralità di tipologie*, in *Nicolaus* 35 (2008) 131-156 (quest'Autore parrebbe tuttavia ignorare la possibilità di riconoscimento tacito da parte dell'Autorità Suprema della Chiesa); GEFAELL P., *Determinazione dello stato di Ecclesia sui iuris*, in *Iura Orientalia* VI (2010) [www.iuraorientalia.net] 110-122 (quest'Autore si sofferma invece alle pagg. 111-115 sul riconoscimento tacito, con le problematiche che esso solleva). Per un elenco delle comunità ecclesiali che la Santa Sede considera Chiese sui iuris, presentandole seguendo le cinque tradizioni (o riti) - alessandrina, antiochena, armena, caldea o osiro-orientale, costantinopolitana o bizantina, cf. nell'*Annuario Pontificio il Prospetto della Gerarchia delle Chiese Orientali cattoliche*, e le *Note storiche sui Riti Orientali e sulle singole Tradizioni* - in quello per l'Anno 2010, alle pagg. 1145-1148 e 1829-1831.

<sup>51</sup> Non entro in argomento, in quanto esula dal tema che mi è stato proposto, e rinvio ai particolari della discussione attinente al settimo Principio Direttivo, in *Nuntia* 30 (1990) 55-63; 71 s., 75-78. Cf. etiam ŽUŽEK I., *Incidenza del "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium" nella storia moderna della Chiesa universale/3 - Un Codice per la Chiesa latina ed un Codice per una "varietas Ecclesiarum"*, in PONTIFICIUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS

#### 2.4. *L'istituto patriarcale ed il governo sinodale delle singole chiese orientali*

L'istituto patriarcale è caratteristico di quasi tutte le chiese orientali ortodosse,<sup>52</sup> e di quelle cattoliche del Medio Oriente; al riguardo, il Vaticano II, dopo averne ricordata l'antichità (OE 7), asserisce che ai Patriarchi, «secundum antiquissimam Ecclesiae traditionem», è dovuto un onore speciale, e chiede che ne siano ripristinati gli antichi diritti e privilegi, che sono quelli «quae tempore unionis Orientis et Occidentis viguerunt», debitamente adattati alle odierne circostanze (OE 9, 1 et 2).

Il Concilio ricorda pure i Sinodi, ed aggiunge che i Patriarchi con il loro Sinodo costituiscono la superiore istanza per qualsiasi pratica del patriarcato (OE 9, 3).<sup>53</sup>

Nessuno dei Principi Direttivi ha come oggetto i Patriarchi e nemmeno ne fa menzione, ed uno solo, il nono, del quale tratterò più avanti, ricorda il «Sinodo patriarcale» nel contesto del diritto processuale; tuttavia nell'esposizione del Principio di sussidiarietà viene fatto riferimento alla «struttura tradizionale» delle Chiese orientali,<sup>54</sup> ed in quella del Principio dedicato ai Riti e Chiese particolari si afferma che «ogni Chiesa orientale deve avere la propria Gerarchia organizzata secondo gli antichi canoni e le genuine tradizioni orientali».<sup>55</sup>

La struttura tradizionale delle Chiese orientali è per l'appunto quella patriarcale, connotata dal governo sinodale della propria Chiesa, una sinodalità tenuta in grande considerazione nell'Oriente cristiano, ed in modo particolare nelle Chiese della tradizione bizantina.

I canoni dei Patriarchi del Motu Proprio *Cleri Sanctitati* [= CS] (cann. 216-314) hanno costituito il punto di partenza per la redazione del Titolo IV del CCEO, *De Ecclesiis Patriarchalibus* (cann. 55-150).<sup>56</sup>

Ogni singola Chiesa orientale cattolica, che normalmente consta di più eparchie,<sup>57</sup> ha pertanto un Capo, che può essere un Patriarca o un Arcivescovo maggiore oppure un

---

INTERPRETANDIS (ed.), *Ius in Vita et in Missione Ecclesiae – Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati* (Città del Vaticano 1994) 715-735.

<sup>52</sup> Poche sono le Chiese ortodosse autocefale non patriarcali – ricordo, ad esempio, la Chiesa Greca, quella di Cipro, il Monastero del Sinai...

<sup>53</sup> I Padri conciliari hanno avuto qui cura di non usare il superlativo «suprema», per evidenziare la superiorità del Romano Pontefice e del Concilio stesso.

<sup>54</sup> Cf. *Nuntia* 3 (1976) 6.

<sup>55</sup> Cf. *Nuntia* 3 (1976) 7.

<sup>56</sup> Per ricostruire le varie fasi dei lavori di aggiornamento dei canoni *De Patriarchis et de Ecclesiis patriarchalibus*, inclusi quelli relativi al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, cf. *Nuntia* 2 (1976) 31-52; 6 (1978) 3-33; 7 (1978) 21-46; 19 (1984) 7-12 et 24-42; 22 (1986) 9-11 et 42-112; 24-25 (1987) 11-26; 28 (1989) 31-43; PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis – Textus emendatus* (31 -X - 1988) [pro manuscripto] 8-24 EADEM, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium – schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum* (Romae mense ianuario MCMLXXXIX) [pro manuscripto] 11-27.

<sup>57</sup> Fa eccezione la Chiesa Bizantina degli Italo-Albanesi, che consta di due eparchie e di un Monastero Esarchico, ma è priva, fino a questo momento, di un organo superiore di coordinamento.

Metropolita; questo capo la governa unitamente ai propri Vescovi, i quali formano, nei primi due casi, un sinodo e, nel terzo caso, un Consiglio, contraddistinguendo così le Chiese orientali cattoliche in Chiese patriarcali (CCEO cann. 55-150), Chiese arcivescovili maggiori (cann. 151-154) e Chiese metropolitane *sui iuris* (cann. 155-173); a ciascuna di queste categorie corrisponde un diverso livello di autonomia regolata dal diritto comune emanato dalla Sede Apostolica, e che pertanto rimane nell'ambito della Chiesa cattolica, che è interamente affidata al governo pastorale del Romano Pontefice (OE 3).

Come si è già visto, la normativa comune è poi completata da norme di diritto particolare, emanate da ciascuna Chiesa *sui iuris*.

Vi sono poi altre Chiese *sui iuris* che per vari motivi constano di un'unica circoscrizione ecclesiastica (eparchia, esarcato...) le quali hanno un proprio Gerarca e si reggono secondo il diritto comune e quello proprio, ma dipendono direttamente dalla Sede Apostolica (CCEO cann. 174-177).<sup>58</sup>

Quanto ai Sinodi, ricordo quanto ho detto all'inizio di questa relazione, cioè che i sinodi costituiti a norma del diritto preconciare erano più di uno, ma non tutti avevano un nome ed una funzione ben definita: vi era un Sinodo Patriarcale composto da tutti i Vescovi ed altri Gerarchi «del rito», contemplato da CS can. 340 § 1, con funzione legislativa, che viene indicato in altre parti del testo normativo con il semplice rinvio alla norma costitutiva; così, ad esempio, in CS can. 243 § 1 è detto il sinodo «*de quo in can. 340 § 1*». Esso è divenuto nel CCEO il «*Conventus patriarchalis*» (cann. 140-150), che è un organo soltanto consultivo.

Vi era il Sinodo permanente (CS 288-295), che ha mantenuto nel CCEO la sua configurazione, ma è divenuto un organo puramente amministrativo (cann. 115-120), ed infine vi era un corpo elettorale costituito, a norma di CS 224 § 1, dai soli Vescovi del «rito», compresi tuttavia quelli già nominati e confermati, anche se non ancora ordinati.

Il testo normativo di Pio XII introduce questo corpo elettorale in relazione all'elezione del Patriarca, ma non ne indica mai un nome specifico, così, ad esempio, in CS. 248 lo indica quale «*Synodus [...] Episcoporum de quo in can. 224 § 1*», mentre un po' più avanti, in CS 232 § 2, 1° leggiamo: «*Episcopos de quibus in can. 224 § 1 convocet in Synodum pro Episcoporum electione*».<sup>59</sup>

Questo collegio episcopale, che ora comprende soltanto i Vescovi ordinati, è divenuto nel CCEO l'importante *Synodus Episcoporum Ecclesiae Patriarchalis* (cann. 102-113).<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Cf. BROGI M., *Strutture delle Chiese orientali sui iuris secondo il CCEO*, in *Apollinaris* 65 (1992) 299-312; IDEM, *Prospettive pratiche nell'applicare alle singole Chiese "sui iuris" il CCEO*, in *PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS* (ed.), *Ius in Vita et in Missione Ecclesiae - Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati* (Città del Vaticano 1994) 741-751.

<sup>59</sup> Cf. BROGI M., *Sinodi Patriarcali, Assemblee e Conferenze Episcopali di rito orientale*, in *Antonianum* 51 (1976) 250-256.

<sup>60</sup> Per l'analisi ed il commento dei canoni riguardanti i Patriarchi e le Chiese patriarcali, cf. SALACHAS D., *Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali* (Roma/Bologna 1993) 127-203.

Ricordo infine che, a norma di CCEO can. 152, tutto ciò che è detto del Patriarca e della Chiesa patriarcale si applica anche all'Arcivescovo maggiore ed alla Chiesa arcivescovile, «*nisi aliter iure communi expresse cavetur vel ex natura rei constat*».

#### 2.5. *L'ordinamento giudiziario (v. Principio Direttivo n. 9)*

La discussione del nono Principio Direttivo, che riguarda il diritto processuale, è stata piuttosto breve;<sup>61</sup> in questo Principio si ricorda (n. 1) che ciò che importa è che tanto l'ordinamento giudiziario che le procedure da porre in atto siano tali, da permettere «l'amministrazione della giustizia con piena aderenza alla realtà delle cose, alle condizioni degli individui, e alla società ecclesiastica», e si chiede (n. 2) «che tutti i cattolici abbiano le stesse norme processuali».

Si auspica inoltre (n. 3) che «ogni Chiesa Orientale abbia la facoltà di organizzare i suoi tribunali in modo da poter trattare le cause [...] in tutte le istanze, fino alla sentenza finale».

La Commissione di revisione del CICO ha condiviso il giudizio dell'adeguatezza al fine proposto del diritto allora vigente, contenuto nel Motu Proprio *Sollicitudinem Nostram* [=SN],<sup>62</sup> pur rilevando l'opportunità di introdurre alcune modifiche.<sup>63</sup>

Il secondo punto, che richiedeva l'uniformità delle procedure, aveva un duplice scopo: dovendosi perseguire tanto in Oriente che in Occidente il raggiungimento della verità, conveniva che gli studi e le ricerche fossero fatte dalle due Commissioni insieme, e che i risultati ottenuti prevalessero sia nell'uno che nell'altro Codice; d'altra parte, occorreva tener presente la possibilità di appelli o ricorsi alle istanze romane, le quali seguono il diritto canonico latino, come pure alla possibilità, specialmente in diaspora, di tribunali d'appello latini per le cause provenienti da tribunali di prima istanza orientali.

Inizialmente era stata pertanto auspicata l'istituzione di una sottocommissione mista, CIC e CICO, ma la proposta non poté aver seguito, per il fatto che il CIC riveduto era ormai prossimo alla pubblicazione.

Ad ogni modo, la Commissione di revisione del CICO, in esecuzione di quel punto del Principio Direttivo, svolse i propri lavori tenendo presente la normativa del CIC, promulgato nel 1983.<sup>64</sup>

In risposta al terzo punto di questo nono Principio Direttivo, che auspica che ogni Chiesa possa trattare le cause in tutte le istanze, fino alla sentenza finale, il CCEO stabilisce

---

<sup>61</sup> Per la formulazione definitiva di questo Principio Direttivo, cf. *Nuntia* 3 (1976) 8s. per la sua elaborazione ed approvazione, cf. *Nuntia* 30 (1990) 65-67, 78 s., 88.

<sup>62</sup> Promulgato da Papa Pio XII il 6 gennaio 1950, ed entrato in vigore un anno dopo, il 6 gennaio 1951.

<sup>63</sup> Per un'esposizione del diritto codificato nel CCEO con riferimento a SN, cf. ABBAS J., *Trials in General* (cc. 1055-1184), in NEDUNGATT G. J. (ed.), *A Guide to the Eastern Code – A commentary of the Code of Canons of the Eastern Churches* (Kanonica 10, Rome 2002) 713-743.

<sup>64</sup> Troviamo un'esposizione del diritto processuale del CCEO che tien conto del CIC, in ABBAS J. *Two Codes in Comparison* (Kanonica 7, Roma 1997) 209-248.

un nuovo ordinamento dei tribunali delle Chiese patriarcali e di quelle arcivescovili, e delle rispettive competenze, in modo da render possibile la conclusione delle singole cause entro l'ambito di quelle Chiese, salvi rimanendo sia la *Provocatio ad Romanum Pontificem* che la facoltà data alle parti in causa, di appellarsi ai tribunali della Sede Apostolica.

Nella nuova legislazione si afferma, in coerenza con OE 9, che il Sinodo dei Vescovi costituisce il *superius tribunal* entro i limiti del territorio della Chiesa patriarcale o arcivescovile, salva rimanendo la competenza della Sede Apostolica (CCEO can. 1062 § 1); il Sinodo deve tuttavia eleggere un Moderatore Generale dell'amministrazione della giustizia ed istituire un nuovo tribunale.

Questo Moderatore, il quale deve essere eletto dal grembo stesso del Sinodo, ha il compito di vigilare sui tribunali siti nel territorio della propria Chiesa, patriarcale oppure arcivescovile; il medesimo Sinodo deve inoltre eleggere altri due Vescovi, i quali costituiscono con il Moderatore della giustizia un tribunale competente in prima istanza<sup>65</sup> per le cause contenziose sia delle eparchie sia dei Vescovi;<sup>66</sup> questo tribunale sostituisce quello precedentemente formato dal Patriarca o dall'Arcivescovo maggiore con il Sinodo permanente.

Questo sinodo, che ha perso ogni potestà giudiziaria;<sup>67</sup> persistendo, come si è visto, quale organo puramente amministrativo (cf. CCEO cann. 115-120), ha tuttavia la facoltà di chiamare in alcuni casi ben determinati un Vescovo a supplire *per modum actus* all'assenza di un Giudice del Tribunale istituito dal Sinodo dei Vescovi della propria Chiesa (CCEO can. 1062 § 2).

Quanto al tribunale della Chiesa patriarcale, distinto da quello dell'eparchia del Patriarca e già contemplato nel diritto anteriore quale tribunale di seconda istanza,<sup>68</sup> esso viene ora costituito in modo da poter normalmente giudicare anche in terza istanza le cause pervenute per appello dai tribunali di primo grado, essendovi stabilita la turnazione dei giudici (CCEO 1063 §§ 1 e 2).

## 2.6. Canonici «De delictis» (v. Principio Direttivo n. 10)

Anche la discussione ed approvazione del decimo Principio Direttivo, riguardante i canonici «de delictis», è scorsa veloce.<sup>69</sup>

---

<sup>65</sup> L'appello da una sua sentenza andrà rivolto al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, la cui sentenza è inappellabile, salva rimanendo la facoltà delle parti in causa di rivolgersi a norma del can. 1059 al Romano Pontefice.

<sup>66</sup> A norma del can. 1060 sono riservate al Romano Pontefice, tra l'altro, le cause riguardanti i Patriarchi, e tutte le cause penali riguardanti i Vescovi. Cade così la precedente distinzione tra cause criminali minori, di competenza del Patriarca con il Sinodo permanente, e maggiori, che erano istruite dai Patriarchi con il proprio Sinodo permanente, ma dovevano poi essere deferite al Romano Pontefice per la sentenza: cf. SN can.17.

<sup>67</sup> Cf. SN 18.

<sup>68</sup> Cf. SN 85.

<sup>69</sup> Per la formulazione definitiva di questo Principio Direttivo, cf. *Nuntia* 3 (1976) 9 s., per la sua elaborazione ed approvazione, cf. *Nuntia* 30 (1990) 67-69, 73, 79., 85, 88.

Nei tre punti che lo compongono, il Principio chiedeva tre cose: l'eliminazione delle pene *latae sententiae*; che fosse dato maggior rilievo alla *monitio canonica*; che nelle Pene canoniche la *impositio actus positivi* prevalesse sulla *privatio alicuius boni*.

La normativa relativa alle pene canoniche è contenuta nel Titulus XXVII – *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia* (CCEO cann. 1401-1467), che costituisce l'aggiornamento dei 241 canoni del CICO 1948,<sup>70</sup> *De delictis et Poenis*, ricalcati a loro volta su quelli del *Liber V* del CIC 1917; esso consta di due capitoli:

I canoni del primo capitolo, sui Delitti e le Pene in genere, sono 35: i primi 25 (cann. 1401-1425) espongono i principi generali, mentre gli altri dieci descrivono le singole Pene canoniche.

Il primo di questi canoni ricorda la finalità pastorale della pena canonica, che è quella di invitare il reo a pentirsi del suo delitto, piuttosto che a punirlo (can. 1401)<sup>71</sup> mentre il seguente (can. 1402) prescrive in primo luogo (§ 1) che le pene canoniche devono essere inflitte per via giudiziale,<sup>72</sup> pur ammettendo entro certi limiti la possibilità del ricorso a quella amministrativa (can. 1402 § 2): con ciò sono esplicitamente escluse le pene *latae sententiae*, come richiesto dal decimo Principio Direttivo.

Il Codice avvia poi la descrizione delle singole pene con il can. 1426, anch'esso privo di riscontro nel CIC,<sup>73</sup> con il quale si raccomanda di ricorrere, qualora il diritto non avesse stabilito una ben determinata pena, all'imposizione di un grave obbligo di religione, di pietà o di carità, quali la recita di determinate preghiere, un pio pellegrinaggio, uno speciale digiuno, un'elemosina, un ritiro spirituale.<sup>74</sup>

Seguono: la correzione pubblica (can. 1427), la vigilanza (can. 1428), la proibizione di dimorare in un determinato luogo oppure l'imposizione di una dimora coatta (can. 1429), la privazione di un titolo o di un bene, la proibizione di esercitare il proprio grado, ecc. (can. 1430).

Vengono poi la scomunica minore (can. 1431),<sup>75</sup> la sospensione (can. 1432) e la scomunica maggiore (can. 1433).<sup>76</sup>

---

<sup>70</sup> Inediti, essi furono presentati da ŽUŽEK I., *Testi iniziali per il coetus IX, De Delictis et poenis*, in *Nuntia* 4 (1977) 97-127; rinvio a questa presentazione per le varie divisioni e suddivisioni della sezione.

<sup>71</sup> Il canone è privo di riscontro nel CIC: cf. FÜRST C. G., *Canones Synopse zum Codex Iuris Canonici und Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (Freiburg im Breisgau 1992) 205.

<sup>72</sup> Anche questo paragrafo è privo di riscontro nel CIC: cf. FÜRST C. G., *Canones Synopse zum Codex Iuris Canonici und Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (Freiburg im Breisgau 1992) 206.

<sup>73</sup> Cf. FÜRST C. G., *Canones Synopse zum Codex Iuris Canonici und Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (Freiburg im Breisgau 1992) 207.

<sup>74</sup> L'edizione del CCEO *Fontium annotatione auctus* (Città del Vaticano 1995) 472 cita in nota al can. 1426 i Concili Niceni I e II, Ancirano, Cartaginese e Trullano, e poi S. Pietro Alessandrino e S. Basilio Magno.

<sup>75</sup> Corrispondente all'interdetto, di cui al CIC can. 1332

<sup>76</sup> Corrispondente alla scomunica di cui al CIC can. 1331 – per un confronto di queste tre pene canoniche nel CIC e nel CCEO, cf. ABBAS J., *CCEO and CIC. A comparative Study*, in NEDUNGATT G. J. (ed.), *A Guide to the Eastern Code – A commentary of the Code of Canons of the Eastern Churches* (Kanonica 10, Rome 2002) 874-876.

Nel secondo capitolo (cann. 1436-1467) il Codice enumera 41 fattispecie, prescrivendo per ciascuna le punizioni adeguate, pur lasciando ampio margine alla discrezionalità ed al senso pastorale del Giudice o del Superiore Ecclesiastico oppure Religioso competente, a norma e nei limiti prescritti dal can. 1403.<sup>77</sup>

### 3. Conclusione

Nel presente studio ho esposto in modo sommario le varie fasi del lavoro di redazione dei Principi Direttivi per la revisione del CICO, e mi sono poi soffermato su quelli che mi sono parsi più significativi ed in qualche modo anche innovativi, per evidenziarne l'applicazione nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*.

Penso che a vent'anni dalla promulgazione del Codice, chi ne ha acquisito dimestichezza considera normali e coerenti le sue scelte, ma sono del parere che il soffermarsi a rivedere quanto laborioso ed a volte anche sofferto sia stato l'operato di coloro che erano stati chiamati a redigere queste norme ed a giustificarle, possa giovare ad una migliore comprensione ed apprezzamento della disciplina canonica delle Chiese orientali cattoliche.

---

<sup>77</sup> Per un'ottima sintesi di questo Titolo del CCEO, con continui richiami dei passi paralleli del CIC, ed evidenziazione motivata delle differenze, cf. FÜRST C. G., *Penal Sanctions in the Church (cc. 1401-1467)* in NEDUNGATT G. J. (ed.), *A Guide to the Eastern Code – A commentary of the Code of Canons of the Eastern Churches* (Kanonica 10, Rome 2002) 787-800, con nota biografica.